

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

—————

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

—————

Presidenza del Presidente Ottaviano DEL TURCO

—————

INDICE**Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE:	
– DEL TURCO (<i>Misto</i>), <i>senatore</i>	Pag. 3, 4
RIZZI (<i>LNIP</i>), <i>deputato</i>	3
VENDOLA (<i>RC-PRO</i>), <i>deputato</i>	3

Sulla scomparsa del Prefetto di Salerno, dottor Natale D'Agostino

PRESIDENTE:	
– DEL TURCO (<i>Misto</i>), <i>senatore</i>	Pag. 4

Esame della relazione del I Comitato di lavoro sui «Testimoni di giustizia»

PRESIDENTE:	
– DEL TURCO (<i>Misto</i>), <i>senatore</i>	Pag. 5, 7, 8 e <i>passim</i>
CARRARA (<i>UDR-CDU/CDR</i>), <i>deputato</i>	13, 14, 15
CENTARO (<i>FI</i>), <i>senatore</i>	9, 10, 11
FIGURELLI (<i>DSU</i>), <i>senatore</i>	15, 16
LUMIA (<i>DSU</i>), <i>deputato</i>	12, 13
MAIOLO (<i>FI</i>), <i>deputato</i>	18, 19
MANTOVANO (<i>AN</i>), <i>deputato</i>	5, 6, 7 e <i>passim</i>
MOLINARI (<i>PDU</i>), <i>deputato</i>	17, 18
NOVI (<i>FI</i>), <i>senatore</i>	16, 17
RUSSO SPENA (<i>RC-PRO</i>), <i>senatore</i>	11, 12
SCOZZARI (<i>Misto-Rete-U</i>), <i>deputato</i>	8, 9, 20 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

Presidenza del Presidente Ottaviano DEL TURCO

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Sull'ordine dei lavori

RIZZI. Signor Presidente, sottolineo alla sua attenzione che l'Assemblea della Camera è convocata e sta esaminando provvedimenti importanti. In questo periodo sono stati cambiati gli usuali orari delle convocazioni e pertanto è rimasto libero solo il lunedì pomeriggio. Non è possibile essere in due posti contemporaneamente.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzi, ho esposto la medesima osservazione ai Presidenti della Camera e del Senato, sottolineando che i calendari dei due rami del Parlamento rendono ingovernabili i lavori delle Commissioni bicamerali, mentre rendono perfettamente programmabili i lavori delle Commissioni ordinarie che si possono riunire tutti i giorni della settimana, anche per pochissimo tempo. Per la convocazione delle Commissioni bicamerali, invece, non c'è mai tempo e quando astrattamente vi sarebbe, in genere si entra in conflitto con le Commissioni ordinarie; ad esempio fra un'ora è prevista la convocazione di alcune di esse.

Abbiamo deciso di convocare questa seduta per le 14,30 in modo da disporre di un'ora di tempo che è sufficiente per esaminare il documento presentato dall'onorevole Mantovano e per ascoltare le osservazioni della Commissione ed approvarlo. Successivamente solo i componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dovranno rimanere qui per affrontare le rimanenti questioni all'ordine del giorno, gli altri commissari saranno liberati dal vincolo della presenza in Commissione.

Mi rammarico della situazione, credo che a settembre i nostri lavori riprenderanno il loro corso ordinario, ma a luglio forse saremo chiamati a soffrire un po'. Vi prego di credere che stiamo facendo l'impossibile affinché tutti possano partecipare alle sedute senza sacrificare altri aspetti della loro attività parlamentare.

VENDOLA. Signor Presidente, non so se la seduta in corso, piuttosto che l'Ufficio di Presidenza, sia la sede più opportuna per svolgere le

mie osservazioni. Credo che le vicende degli ultimi giorni presentino in maniera abbastanza drammatica il problema connesso all'applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Ritengo che sarebbe importante che la Commissione parlamentare antimafia decidesse qualcosa e prendesse una posizione su un tema tanto delicato.

PRESIDENTE. Onorevole Vendola, mi dispiace di non averla avvertita preventivamente: l'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza reca appunto l'avvio di una discussione sul tema proposto dai fatti di questi giorni ed avevo intenzione di presentare una proposta sul metodo di lavoro da seguire su questo argomento. Nel corso dell'Ufficio di Presidenza potremo quindi ragionare meglio sulla materia.

Le vicende di questi giorni presentano anche delle conseguenze che dovrebbero costituire argomento di riflessione per il Comitato sequestri; lo sottolineo adesso perchè sono presenti il senatore Pardini ed altri componenti di tale Comitato. Nel corso dell'Ufficio di Presidenza dovremo anche esaminare questo argomento, ma con tutte le cautele necessarie perchè sono ore drammatiche per la vita di una cittadina del nostro paese e quindi dobbiamo fare molta attenzione a quanto diciamo o affermiamo di voler fare.

Si tratta comunque di materia riservata alla riunione dell'Ufficio di Presidenza che avrà luogo immediatamente dopo questa seduta.

Sulla scomparsa del Prefetto di Salerno, dottor Natale D'Agostino

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad osservare un minuto di silenzio per la scomparsa, avvenuta stamani alle ore 6, del prefetto di Salerno, dottor Natale D'Agostino, che come tutti sapete è stato un grandissimo collaboratore di questa Commissione in molte circostanze, ad Agrigento prima ed a Salerno dopo.

(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta la Commissione).

Il prefetto D'Agostino è stato un personaggio a suo modo esemplare; ci aiutò nel corso del nostro primo sopralluogo ad Agrigento con spirito, abnegazione ed intelligenza e con una grandissima capacità di comprendere le ragioni ed il metodo di lavoro della Commissione.

Lo abbiamo trovato successivamente a Salerno e tutti sapete che in quell'occasione ci segnalò la riunione con i sindaci dei paesi dell'Agro nocerino-sarnese come importante per quel sopralluogo; era da poco tempo a Salerno e già aveva intuito il carattere di emergenza delle realtà dei paesi dell'Agro.

Tutti sapevano che stava male e che il suo male era terribile ed inesorabile; lo sapeva anche lui anche se si sforzava di farci considerare l'ipotesi che ne sarebbe potuto uscire bene. Anche per dare questa fiducia a se stesso ai suoi interlocutori e collaboratori è rimasto al lavoro finchè le forze non lo hanno abbandonato, è stato poi costretto a lasciare ed è morto questa mattina alle 6.

Il prefetto D'Agostino è uno di quei personaggi di cui ricorderemo a lungo la figura e l'opera; penso che uomini come lui onorano il mestiere ed il servizio che hanno reso allo Stato.

Esame della relazione del I Comitato di lavoro sui «Testimoni di giustizia»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della relazione del I Comitato di lavoro sui «Testimoni di giustizia». Do la parola all'onorevole Mantovano invitandolo ad illustrare brevemente le considerazioni finali della bozza di documento conclusivo, già distribuita, sottolineando alcune innovazioni che ha introdotto e che tengono conto delle osservazioni emerse nel corso dei lavori della Commissione.

MANTOVANO. Signor Presidente, do per scontata la conoscenza da parte della Commissione del contenuto del documento che è stato distribuito già da qualche giorno e che, non essendo eccessivamente lungo, credo sia stato letto da parte dei commissari.

In tale documento è sintetizzato il lavoro del Comitato, che si è articolato per circa sette mesi: è stata svolta una serie di audizioni che il Comitato ha ritenuto di compiere in conformità alle proprie competenze dal momento che la maggior parte dei testimoni di giustizia ha reso le sue deposizioni in ambiti di processi per estorsione ed usura. Il Comitato si occupa infatti anche di questo tipo di vicende e pertanto abbiamo ritenuto utile focalizzare l'attenzione sulla situazione dei testimoni di giustizia rispetto alla quale il filo conduttore della riflessione svolta all'interno del Comitato, che è stato recepito nel documento, è la necessità di superare quella considerazione unitaria dei testimoni e dei collaboratori di giustizia che finora è stata costante sia sul piano della legislazione (articolo 9 del decreto-legge n. 8 del 1991), sia sul piano dei comportamenti di carattere amministrativo ed anche concreti di chi ha gestito e gestisce tuttora questo servizio.

Non mi soffermo a sottolineare la profonda differenza che esiste fra collaboratori e testimoni di giustizia, segnalo soltanto, così come è detto in maniera più analitica nel documento, che ciò che i testimoni che abbiamo ascoltato hanno lamentato più di ogni altra circostanza è stata questa mancanza di distinzione fra la condizione personale di chi ha commesso delitti e poi, per una serie di ragioni, ha deciso di collaborare con la giustizia e quella di coloro che, come nel loro caso, in una posizione di totale incensuratezza, hanno prestato il dovere civico cui erano stati chiamati, trovandosi poi ad essere equiparati ai primi nella considerazione.

Desidero sottolineare che il Comitato non ha inteso compiere una sorta di riesame del trattamento e della condizione di tutti coloro che hanno usufruito dell'attività del Servizio centrale di protezione, ossia di tutti i testimoni di giustizia; non lo ha fatto perchè non ve ne era il tempo nè la possibilità, ma anche perchè non rientrava nelle proprie competenze. Il Comitato ha ritenuto di identificare alcuni casi emblematici, non estratti a sorte, ma individuati per aree geografiche. Abbiamo ascol-

tato un testimone proveniente dalla Puglia, uno dalla Calabria, uno dalla Sicilia e di un altro (indicato con il termine «Alfa») preferisco evitare di rivelare qualsiasi elemento che lo possa identificare.

Tali casi, inoltre, presentavano differenti esperienze di lavoro alle spalle ed anche all'interno dello stesso Servizio di protezione: si è ritenuto infatti di dar conto di un *iter* che ha avuto un esito diverso rispetto agli altri, proprio per dimostrare non solo che non tutto è soggetto a disfunzione, ma anche che ci sono persino percorsi positivi che possono rappresentare un indice di riferimento per tutte le situazioni.

Questi casi emblematici quindi, sono stati presi a campione ed hanno rivelato, pur nella diversità delle esperienze di ciascuno, degli elementi assolutamente comuni.

Questi elementi riguardano (sono poi descritti all'interno del documento nel dettaglio e quindi li ometto) innanzitutto delle carenze sia dal punto di vista della sicurezza personale sia da quello dell'assistenza sanitaria. Queste ultime, insieme a quelle della scuola, alle quali farò riferimento fra poco, dipendono da una certa lentezza o, addirittura, dalla incompletezza del percorso di mutamento delle generalità dei testimoni di giustizia e poichè, come tutti sappiamo, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno dei dati anagrafici di partenza così come l'adempimento dell'obbligo scolastico per i figli di coloro che si trovano in questa situazione, le disfunzioni e le anomalie sul piano concreto sono notevoli. Vi sono problemi derivanti anche dalla condizione economica, dalle prospettive di vita futura e dalle modalità con le quali è avvenuta la revoca. Nel documento si fa stato di queste modalità che spesso sono state anche traumatiche e che suscitano delle perplessità in ordine alle ragioni alla stregua delle quali è avvenuta la revoca stessa. In un caso esaminato si segnala anche un contenzioso in atto con il Ministero dell'interno che ha portato un giudice di merito e, in particolare, la prima sezione del TAR della Toscana, a dare ragione, con un provvedimento del quale si è dato atto, al testimone che vi aveva fatto ricorso.

Ho recepito, come ricordava il Presidente, dei suggerimenti, anche nell'imminenza della discussione da parte della Commissione provenienti da taluni dei componenti del Comitato e, in particolare, fra gli altri, da parte del senatore Figurelli il quale sottolineava la necessità che vi fosse un raccordo stretto tra uffici giudiziari che in origine (in particolare, la procura della Repubblica) hanno segnalato il rischio e il Servizio di protezione per evitare un reciproco rimbalzo di responsabilità. Questo perchè è capitato più di una volta che tale Servizio abbia giustificato la revoca con la mancata segnalazione dell'ufficio giudiziario il quale ha fatto presente che non era più abilitato ad occuparsi del caso medesimo perchè il processo si era esaurito. Non sto a dilungarmi sui casi specifici all'oggetto del lavoro del Comitato nè su quelli che sono stati gli esiti delle audizioni dei responsabili del Servizio, sui quali, se necessario, ritornerò nel corso o al termine della discussione. Vorrei soltanto segnalare, per cenni e per rispettare l'impegno di essere estremamente sintetico, le proposte che il Comitato ritiene di sottoporre, chiedendole di farle proprie, all'esame della Commissione per avviare a soluzione la situazione dei testimoni. Come ricordavo all'inizio, la distinzione tra testimo-

ni e collaboratori di giustizia, già sul piano dell'enunciazione di principio, esiste. Ricordo in proposito un emendamento presentato al Senato durante la discussione del disegno di legge sui collaboratori di giustizia e ciò che ci ha comunicato il sottosegretario Sinisi dopo la sua audizione da parte del Comitato sul fatto che sul piano amministrativo qualche misura viene presa in esame in questa direzione.

Un altro elemento importante consiste nell'estensione anche alle vittime di estorsione dell'escussione a distanza nei procedimenti penali (anche questo ha formato, lo segnalava il senatore Centaro, oggetto di discussione al Senato) e la previsione di una norma risarcitoria e non premiale, che deriva da quella distinzione originaria, in quanto il testimone non ha premi da chiedere all'Amministrazione della giustizia ed allo Stato in generale, subisce però dei danni da questa sua collaborazione che vanno sicuramente risarciti per intero. Per cui si suggerisce l'istituzione, all'interno del Servizio centrale di protezione, di una autonoma divisione per i testimoni cosicché la diversità di trattamento deriverebbe in questo caso da un'attenzione specifica e monotematica destinata ai testimoni e, infine, di commisurare la protezione e l'assistenza al rischio effettivo e al bisogno delle persone interessate e non, come è avvenuto di frequente finora, non voglio dire sempre, al grado e alla durata del giudizio nel quale si è collocata la testimonianza. Le norme relative alle revoche dovrebbero essere collegate a dati e a valutazioni esclusivamente tecnici che facciano riferimento al rischio e che non siano discrezionali o collegati al fatto che il processo si sia esaurito o meno.

Ringrazio i componenti del Comitato, almeno coloro che vi hanno preso parte costantemente, per il loro contributo. Ringrazio in modo particolare i consulenti, tra tutti il dottor Gaetano Grasso che ha fornito un contributo importantissimo anche alla stesura del documento. Credo di aver esaurito molto in sintesi l'illustrazione dello stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Mantovano, la ringrazio. Mi sembra si sia trattata di una esauriente esposizione dei contenuti del documento che fa anche giustizia di qualche anticipazione che gli ha attribuito significati ed obiettivi che non aveva, non ha e non avrà. L'obiettivo che la Commissione antimafia si è posta è quello di dare almeno lo stesso livello di dignità nell'attenzione della pubblica opinione e dei *mass media* al tema dei testimoni di giustizia rispetto a quello di cui gode il tema dei collaboratori di giustizia. In quest'anno e mezzo abbiamo discusso a lungo di questi ultimi e pochissimo dei primi. Si tratta di due figure diverse, che hanno ruoli e dignità morale diversi, quindi ciò che fa la Commissione con questo atto, che considero molto significativo, è un'operazione di giustizia ed è per questo che ho dichiarato ai componenti del Comitato, all'onorevole Mantovano e a tutti coloro che hanno voluto discutere con la Presidenza della Commissione il tema oggi in esame che considero tale operazione un fatto politicamente molto significativo. Sono grato all'onorevole Mantovano per lo sforzo di sintesi che ha fatto oggi.

C'è qualche collega che vuole intervenire per fare delle osservazioni al testo del documento, oltre a quelle già accolte dal relatore?

SCOZZARI. Signor Presidente, non ho avuto modo di leggere il testo aggiornato del documento. Ho a disposizione quello della scorsa settimana. Chiedo all'onorevole Mantovano se il nuovo testo stravolga il documento originario.

MANTOVANO. No.

SCOZZARI. Allora, si sarà trattato di accorgimenti che non mutano il senso ed il significato del mio intervento. Parto da una considerazione prima di metodo e poi di merito sul documento. Peraltro, parlo anche sulla base di un'esperienza personale. Sono stato avvocato di parte civile di Nino Miceli, abbiamo fatto il I ed il II Bronx, così si chiamavano i processi a Gela, e conosco bene, sulla pelle del mio assistito, cosa egli abbia dovuto pagare e anche gli esiti ai quali si è arrivati con gravi difficoltà. Nel merito debbo dire che trovo estremamente sbagliato in un documento varato dalla Commissione parlamentare antimafia inserire casi come quello di Mario Nero, facendo così i nomi ed i cognomi delle persone interessate. Questo perchè in linea assolutamente obiettiva altri potrebbero lamentarsi per non essere stati menzionati. Sulla vicenda Nero che ho tentato di approfondire e verificare....

PRESIDENTE. Onorevole Scozzari, se intende parlare di questioni che secondo lei dovrebbero essere segretate, sarebbe opportuno che ce lo dicesse.

SCOZZARI. Signor Presidente, non intendo segretare il mio intervento anche perchè non entrerà nel merito della vicenda Nero. Dico soltanto che secondo me è sbagliato inserire i nomi e i cognomi dei testimoni di giustizia che sono interessati al documento che abbiamo elaborato e che ci accingiamo ad approvare. Sarebbe forse più opportuno, così come è stato fatto per altri documenti - ricordo che sono stato relatore del primo documento approvato dalla Commissione sulla funzionalità degli uffici giudiziari - stabilire regole e citare esempi di carattere generale. Ciò perchè ritengo che - non so cosa ha scritto la stampa, non ho seguito la questione, ma mi è stato detto che il documento è stato inteso come un attacco a qualche rappresentante del Governo - nei fatti non si tenga conto delle reali condizioni in cui si è svolta in particolare la vicenda Nero.

Pertanto ritengo assolutamente sbagliato inserire tale vicenda in un documento che deve avere quanto più la caratteristica della generalità, dell'astrattezza e che dovrebbe indicare un percorso per una nuova legge e per un nuovo modo di comportarsi della Commissione centrale, del Governo e dei magistrati; è sbagliato entrare nel merito di vicende che peraltro sono ancora *sub iudice* e che potrebbero avere il significato di un attacco vero al Governo o a chi ha responsabilità precise.

Nel merito, condivido le perplessità sulla mancanza di veri collegamenti fra l'autorità giudiziaria territoriale, in questo caso le procure distrettuali, che chiedono la misura, e la Commissione centrale per i programmi di protezione. Condivido tutte le perplessità in proposito e circa

i vuoti legislativi, ad iniziare dal fatto che manca una norma specifica che permetta immediatamente ai testimoni di giustizia e ai loro figli di cambiare le generalità per consentire a questi ultimi di andare a scuola. Ciò accade perchè il nostro è un paese in cui la burocrazia, purtroppo, impera e a volte proprio a causa della burocrazia si blocca la vita di un bambino, di un ragazzo.

La mia proposta dunque è di rendere i riferimenti astratti e quanto più generali possibili, senza indicare i casi specifici. Personalmente eliminerei anche il nome dell'interessata nel caso Castiglione, ma non perchè questo caso non meriti l'attenzione che la Commissione e il Comitato vi hanno già dimostrato, ma proprio per garantire queste persone. Lo stesso dicasi per la vicenda di Nino Miceli.

Sono dell'opinione che forse sarebbe stato più opportuno rendere quanto più possibile astratte queste vicende, come casi che si sono verificati, senza scendere nel merito. Se la via che la Commissione sceglie è quella di indicare nomi, cognomi e circostanze specifiche ed entrare all'interno di ogni vicenda, allora bisogna farlo bene, bisogna aprire un dibattito e a quel punto bisogna segretare e dire le vicende reali del caso Nero.

Per queste ragioni, nel complesso le conclusioni devono essere quanto più generali, quanto più astratte, quanto più vicine a quello che deve essere un codice di comportamento, un codice in quanto tale. Non possiamo oggi elaborare una legge, ma dobbiamo quanto meno sforzarci di dare le caratteristiche di un provvedimento che si avvicini molto ad un regolamento, con caratteristiche di generalità e astrattezza.

Questa è la mia proposta, che tecnicamente nel linguaggio parlamentare può essere quasi considerata una pregiudiziale. Chiedo alla Commissione di esprimersi su queste valutazioni, che modificherebbero solo in parte il documento nel merito di alcuni casi specifici.

CENTARO. Signor Presidente, ho seguito sui giornali le polemiche che hanno preceduto la valutazione da parte della Commissione antimafia di questo documento e ho l'impressione che vi siano titolari di istituzioni che, ogni qual volta qualcuno (per di più un organo qualificato come una Commissione parlamentare) cerca di accertare, di verificare, di valutare in particolare la rispondenza dell'attività degli organi dello Stato ai criteri utili di gestione in questo campo, si adombrano per il solo fatto che vi siano delle verifiche e degli accertamenti.

Ora, nessuno vuole attaccare alcuno, però è altrettanto vero che dobbiamo svolgere un lavoro serio ed approfondito attraverso una verifica ed un accertamento di ciò che non funziona in un campo in cui lo Stato dovrebbe investire al massimo. Infatti dovrebbe investire molto di più che per i collaboratori di giustizia, perchè nel momento in cui il testimone di giustizia, cioè il singolo cittadino che collabora con lo Stato, sa con certezza che non perderà nulla, nè sotto il profilo dell'incolumità fisica sua e dei suoi familiari nè sotto il profilo economico, si rompe immediatamente quella omertà derivante non soltanto da collusione mafiosa (questo forse è il caso minimale), ma dalla paura di essere assolutamente indifesi di fronte all'attacco della criminalità. Questo è un cam-

po in cui dobbiamo andare a fondo, accertare e approfondire la situazione, senza con ciò attaccare nessuno; perchè non si vuole attaccare nessuno.

Ora il problema è che nessun velo può essere posto sulle vicende e sulla problematica, perchè anche un minimo difetto può infirmare quell'effetto positivo che deriva dalla presenza di pochi coraggiosi, rispetto ai tanti che vi potrebbero essere, che aiutano lo Stato. Allora probabilmente anche l'indicazione nominativa ha un senso, perchè identifica esemplificativamente una vicenda descrivendola in tutto il suo andamento e da essa è possibile trarre le opportune valutazioni. È evidente che quando vi sono problematiche di segreti, di indagini e così via, allora si prevede un testimone «Alfa», di cui non si conosce nulla nè si deve conoscere qualcosa allo stato. Ma per coloro i quali la pubblicità degli atti consente una indicazione, è utile una descrizione al fine di seguire tutta la vicenda e trarne le dovute conseguenze.

La verità che si è riscontrata è che l'approccio da parte degli organi dello Stato è burocratico nell'accezione veramente deteriore del termine; perchè non ci si rende conto che i testimoni di giustizia sono tutt'altra cosa rispetto ai collaboratori, che sono criminali incalliti e che possono anche sopportare situazioni di vita diverse. I testimoni di giustizia sono cittadini che fino a ieri vivevano tranquillamente e godevano anche di vantaggi economici e di privilegi e che improvvisamente, per un accidente qualsiasi, essendosi trovati presenti ad un fatto criminoso, decidono di essere cittadini fino all'ultimo, di collaborare con lo Stato e di non voltarsi dall'altra parte. Però, poi, vengono mal ripagati dallo Stato stesso.

Il modo burocratico e scarsamente sensibile con cui finora lo Stato si è comportato nei loro confronti deriva anche dalla sorte di quegli emendamenti di cui parlava l'onorevole Mantovano. La distinzione nel trattamento tra collaboratore di giustizia e testimone passa attraverso un emendamento, la cui prima firmataria è la senatrice Salvato e il secondo sono io, contrastato fieramente dal Governo e dalla maggioranza nella considerazione teorica che lo Stato non può dare al testimone di giustizia un corrispettivo o comunque la possibilità di ricostruire la propria vita anche in termini economici in modo adeguato o analogo a quello a cui aveva rinunciato. Quindi vi è un approccio assolutamente assurdo al problema.

Lo stesso dicasi per l'estensione alle vittime dell'usura e dell'estorsione della possibilità di essere sentiti attraverso la videoconferenza. La questione era oggetto di un emendamento che è stato bocciato perchè si è ritenuto privo di presupposti in quanto solo per i grandi reati di associazione a delinquere di stampo mafioso si poteva accedere alla videoconferenza.

In quel caso, ed era una richiesta che veniva da tutte le associazioni antiracket, si ha un vantaggio sotto il profilo psicologico. La vittima dell'estorsione o dell'usura che viene sentita a distanza si sente più tranquilla, piuttosto che essere nel pubblico dibattimento a contatto con gli autori del fatto. La pubblicità della sua presenza e della sua denuncia è già fuori discussione nel momento in cui denuncia, o nel momento in

cui appaia in videoconferenza; non è più solo un problema di sicurezza.

Per quanto riguarda il problema risarcitorio, il sottosegretario Sinisi ha tenuto a dire in Commissione giustizia che quello che viene dato ai collaboratori, e quindi ai testimoni, che continuano a voler assimilare, è un assegno alimentare di mantenimento. E allora evidentemente qui si deve attuare una «forbice» ad ogni costo, perchè mentre l'assegno alimentare di mantenimento è possibile per i collaboratori di giustizia, ex delinquenti, per il testimone, sia in virtù di questo emendamento sia in virtù della diversa impostazione che deve essere data, non si può più parlare di assegno di mantenimento; si deve parlare evidentemente anche di una attività risarcitoria, nel senso di reintegrazione in una condizione non identica ma almeno analoga da parte dello Stato, ove non sia possibile già utilizzare i beni del testimone di giustizia, nella diversa impostazione e configurazione che avrà la sua vita successivamente. Inoltre, è indispensabile certamente la divisione del Servizio centrale di protezione in due reparti assolutamente distinti, perchè proprio quei testimoni di giustizia citati nel documento ci danno conto di come fossero trattati peggio di delinquenti, di come in giro si dicesse che erano delinquenti collaboratori di giustizia e non persone per bene e di come, quindi, vi fosse un atteggiamento non di protezione e di tutela, ma quasi di sopportazione.

A me pare che questo documento fotografi una situazione di sofferenza che allo stato c'è e che si sta a poco a poco cercando di eliminare attraverso delle piccole modifiche di carattere legislativo. È evidente che questa situazione di sofferenza non fa venir meno l'esito positivo di decine di altri trattamenti ma pone in evidenza delle discrasie, delle problematiche che è giusto porre in evidenza se si vuole arrivare ad un risultato utile, cioè alla dimostrazione che il cittadino non perde nulla a collaborare con lo Stato nella lotta alla criminalità. Se noi riusciamo ad arrivare a questo risultato, attraverso anche una indicazione nominativa della casistica e attraverso l'indicazione di un percorso, io ritengo che potremo aver fatto un buon lavoro, a prescindere da quelle che potranno essere le ripercussioni su chi ha agito bene o ha agito male.

RUSSO SPENA. Volevo molto brevemente esprimere soddisfazione per il lavoro fatto dal Comitato e per questa proposta di relazione; una soddisfazione che, tra l'altro, si collega al fatto che noi come Gruppo abbiamo già presentato all'inizio della legislatura un disegno di legge analogo. Mi pare che i contenuti siano condivisibili; facciamo un salto di qualità, certo parziale, piccolo di fronte alle sofferenze di cui siamo bene a conoscenza (basti pensare al caso di Giocchino Basile), però un salto di qualità reale: introduciamo un elemento di chiarezza, contribuiamo a diradare inutili polveroni, ma diamo anche un contributo critico collettivo, critico e determinato all'azione del Governo.

A me pare che porre la necessità al punto di differenziare la condizione dei testimoni da quella dei collaboratori costituisca nel dibattito attualmente in corso anche nei due rami del Parlamento un elemento di grande chiarezza. Tra l'altro, lo ricordava il collega Centaro e anch'io lo

voglio ricordare, già il 26 giugno è stato approvato un emendamento firmato dal senatore Centaro e dalla senatrice Salvato, sui testimoni di giustizia; a me pare che a questi parziali passi avanti debbano seguire delle organiche normative. Certamente oggi stiamo dando soltanto un primo impulso, però con questa dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo volevo sottolineare la soddisfazione per il buon lavoro svolto dal Comitato, che ringrazio insieme ai collaboratori che con esso hanno lavorato.

LUMIA. Signor Presidente, anch'io devo sottolineare il lavoro svolto da questo Comitato perchè mi pare che insieme stiamo imboccando la strada giusta. Stiamo imboccando la strada giusta perchè è necessario, in questa fase della lotta alla mafia, alzare il livello del fare intelligente, del progettare in modo minuzioso. Infatti non ci troviamo più in una fase «pionieristica», nella quale ovviamente non avevamo alle spalle un'esperienza sufficiente per poter distinguere, per poter affinare gli strumenti. Oggi, alla luce degli strumenti acquisiti sul campo, ritengo che una delle migliori espressioni, uno dei momenti più alti della lotta alla criminalità organizzata, sia costituito dall'opportunità, dalla valorizzazione, dall'emersione del fenomeno dei testimoni di giustizia. È uno dei momenti più alti, uno dei momenti che noi dobbiamo coltivare con grande determinazione.

Non dobbiamo minimamente dare l'impressione agli stessi testimoni di giustizia che possano esserci delle difficoltà in più rispetto a quelle che loro già vivono a causa della loro scelta. Sono scelte dirompenti, traumatiche per le conseguenze sulla loro condizione di vita, per i rischi che corrono e soprattutto perchè sono persone che scelgono di entrare in gioco attivamente contro la criminalità organizzata. Si rompe così quel meccanismo che nel passato assegnava la lotta alla criminalità organizzata quasi esclusivamente alle forze dell'ordine e alla magistratura, ogni tanto a qualche politico coraggioso o eroico, lasciando i cittadini in una condizione di quasi compiacimento o comunque di passività; in una seconda fase questo meccanismo si è storicamente trasformato in appoggio, sostegno e solidarietà verso questi operatori, ma sempre in una posizione passiva. Invece questo è uno dei tanti esempi, insieme alle espressioni del volontariato e dell'associazionismo, di partecipazione attiva, di scelta consapevole. Ripeto: con rischi e con costi elevatissimi. Si tratta di persone che devono cambiare da un momento all'altro la loro vita, che non fanno più finta di non vedere, ma che invece aprono gli occhi, vedono, rompono il meccanismo di omertà e da quel momento in poi devono entrare in un circuito di fiducia da parte dello Stato. Ecco perchè è questa una scelta che noi dobbiamo coltivare con estremo interesse e determinazione. In quest'ottica il nostro Gruppo valuta con estremo interesse il lavoro che è stato fatto, perchè di fronte a questa condizione siamo in grado anche di superare alcune espressioni della relazione sulle quali invito l'onorevole Mantovano, in sede di stesura finale, a fare delle correzioni per non dare l'impressione che questo argomento, così importante e centrale della lotta alla criminalità, in questa fase in cui insieme dobbiamo, almeno su questo punto, dare una segnale forte e

qualificante di unità e di sicurezza nei confronti di tutti quegli altri cittadini che debbono compiere questa scelta, possa essere utilizzato all'interno di un meccanismo di maggioranza e di opposizione.

Ecco perchè siamo pronti a dare il nostro assenso e affidiamo all'attenzione del relatore, in sede di stesura finale, questa ulteriore correzione marginale di alcune espressioni in riferimento in particolare al ruolo del Sottosegretario, in modo tale che il nostro paese possa guardare con interesse al lavoro svolto in modo unitario nel Comitato e possa finalmente dire che il cuore delle istituzioni batte dalla parte dei testimoni, senza che questo venga contrapposto all'importante ma diverso ruolo svolto su un altro binario dai collaboratori. La mente delle istituzioni oggi è insieme agli strumenti ed alle correzioni che il Comitato ha individuato attraverso questa distinzione che è di principio, ma anche di organizzazione, tra testimoni e collaboratori e anche attraverso questa possibilità che – se sarà approvata nel documento – potrà diventare patrimonio della discussione ancora in corso in Commissione giustizia al Senato e che potrà essere anche ripresa nel lavoro della Camera per la possibilità di estendere alle vittime di estorsioni l'escussione a distanza nei procedimenti penali.

Così anche è importante la sottolineatura che viene fatta dal Comitato di distinguere la norma che deve essere risarcitoria e non premiale, proprio per le caratteristiche di fondo e per l'apporto dato, al fine di evitare che si possa creare una comparazione, che in questo caso è del tutto inopportuna, tra i collaboratori di giustizia e i testimoni.

Noi abbiamo apprezzato l'avvio che si è avuto all'interno del Servizio centrale di protezione della divisione organizzativa dei testimoni e collaboratori di giustizia. Ritengo sia importante mantenere tale distinzione, non perchè vi debbano essere prestazioni meno qualificate per i collaboratori e più qualificate per i testimoni; sono infatti due profili del tutto diversi. Sia nell'uno che nell'altro caso lo Stato deve mostrare un volto intelligente fatto non solo di assistenti sociali, ma anche di altre figure qualificate in grado di «centrare» le caratteristiche della persona, nel nostro caso del testimone di giustizia, e metterla in condizioni di poter tranquillamente, serenamente e velocemente, sia sul piano economico che sociale, poter tornare dopo a fare la propria vita in un contesto diverso, senza subire più di tanto le difficoltà che, soprattutto all'inizio, possono risultare devastanti rispetto alla scelta che è stata compiuta. Ecco perchè condividiamo anche l'indicazione che è stata fatta di alcuni casi. Il nostro cuore, la nostra mente e la nostra opzione strategica sono accanto a questa figura dei testimoni, proprio perchè riteniamo che sia una delle migliori espressioni della lotta alla mafia e deve essere indicata, esaltata e potenziata anche nel futuro.

CARRARA. Signor Presidente siamo chiamati ad esprimere una valutazione in merito ad una proposta di relazione sui testimoni di giustizia. A prescindere dal fatto che questo documento mi sembra venga definito come relazione e non come proposta di relazione, sicuramente dal punto di vista amministrativo gli possiamo attribuire la connotazione di un atto di natura mista, perchè esso denota una parte in cui si registra

tutta una serie di avvenimenti prodottisi sotto la diretta percezione del Comitato. Poi però la relazione si abbandona criticamente alla narrazione di ulteriori accadimenti che sarebbero intervenuti con la Commissione centrale *ex* articolo 10 della legge n. 82 del 1991, ma anche con il Servizio di protezione che ha affiancato i vari testimoni di giustizia presi in riferimento in questa relazione e quindi i casi di Rossella Castiglione, di Mario Nero e del testimone «Alfa». Termina infine con una parte che è assolutamente propositiva e che credo sia quella più interessante e sulla quale è necessario concentrare l'attenzione.

In considerazione di questa natura mista, io sarei propenso a votarla o comunque a considerare per parti separate il documento-relazione e il documento-propositivo, sui cui contenuti ritengo nel merito di essere quasi interamente d'accordo perchè c'è la necessità di distinguere la condizione di testimone da quella di collaboratore di giustizia, non avendo lo Stato ancora mutato rotta in ordine a quello che è il principio ispiratore sulla tutela di chi e nei confronti di chi collabora con la giustizia, che non viene presa in riferimento in ordine alle condizioni oggettive di sicurezza o soggettive di poca o grande abbenza, ma viene presa in considerazione unicamente per quello che può essere lo spessore relativamente alla formazione della prova, soprattutto nel giudizio. Così si esprime la normativa, che oggi non opera alcun distinguo tra i testimoni di giustizia e collaboratori, accomunandoli. Però c'è la necessità di operare una sorta di «doppio binario» anche in ordine ai testimoni di giustizia, perchè è in fondo lo stesso codice di rito che discrimina il trattamento dei testimoni da quello dei collaboratori, soprattutto per quello che è il prodotto finale e cioè la valenza probatoria; una cosa è la deposizione di un testimone di giustizia, altra la dichiarazione di un collaboratore, sia esso un indagato di reato collegato o un imputato di reato connesso, di qui la *vexata quaestio* degli articoli 192 e 210 del codice di procedura penale. È quindi indispensabile operare un distinguo all'interno di questa categoria, visto che nello stesso codice di procedura penale vi è una enunciazione di principio ben diversa soprattutto per quanto riguarda il *pondus* della valenza probatoria da attribuire alla deposizione dei testimoni e dei collaboratori, cosa che potrebbe avvenire soprattutto nel momento delle indagini preliminari, perchè mentre i collaboratori di giustizia hanno sempre bisogno di «sganciarsi» o dal circuito carcerario o comunque da quello giudiziario la stessa cosa non avviene assolutamente per quanto riguarda i testimoni.

Così come mi sembra sacrosanto il prevedere una norma di tipo risarcitorio e non premiale. Occorre però aver sempre presente che il momento finale, cioè la lancetta dell'orologio che scandisce tutto questo trattamento, è sempre quello del dibattimento o comunque del giudizio abbreviato, cioè la fase anticipata o quella naturale della formazione della prova nel dibattimento, avendo l'ordinamento ancorato proprio a quel momento la valenza della singola deposizione.

L'unico aspetto sul quale non mi trovo del tutto d'accordo, ma non a titolo personale, riguarda l'estensione anche alle vittime di un'estorsione della possibilità di escussione a distanza nei procedimenti penali per recuperare il dibattito che si è avuto in Parlamento a proposito delle vi-

deconferenze. Nella fase del dibattito sia in Commissione che in Aula che favorì poi la normativa sulla videoconferenza noi stabilimmo due parametri, quelli di tipo oggettivo, che erano in riferimento al titolo del reato – ed erano, se non ricordo male, i reati previsti dagli articoli 51-*bis* e *ter* del codice di procedura penale – e quelli invece dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario; tant'è che questo trattamento di videoconferenza lo abbiamo ancorato temporalmente al periodo di vigenza di quest'ultimo articolo. Quindi, sotto questo profilo, ho notevoli perplessità che il Parlamento, sulla scorta di quello che ha elaborato in precedenza, possa recepire un suggerimento di questo tipo.

FIGURELLI. Signor Presidente, apprezzo la relazione che ha fatto l'onorevole Mantovano e il lavoro complessivo che ha portato a questa relazione l'asse della distinzione netta che in essa si propone tra il testimone e il collaborante di giustizia, essenziale al fine importantissimo della garanzia, dell'effettività e dell'efficacia di ogni azione volta alla rottura dell'omertà.

Ritengo anche importanti le proposte che alla fine si fanno per dei cambiamenti sulle norme e sull'organizzazione di questo sistema.

Ringraziando l'onorevole Mantovano anche per il riferimento a singole proposte e notazioni, devo richiamarmi anche alla discussione che si è svolta nell'ultima riunione del Comitato e al riferimento che io stesso feci alla lettera di un testimone che pensavo fosse stata indirizzata anche al coordinatore Mantovano e che invece non lo era stata e che gli ho fatto pervenire insieme ad una notazione e ad un commento.

In tal senso, d'accordo con la proposta operativa, che mi è parso abbia fatto l'onorevole Lumia, di approvare la relazione in esame, affidando al Presidente o ad altri un coordinamento del testo al fine di effettuare un aggiustamento formale di alcuni giudizi, vorrei richiamare l'attenzione su un punto di carattere generale al quale si fa riferimento all'inizio della relazione proprio sul lavoro del Comitato, laddove si afferma che «i casi dei quali si dà conto non rappresentano» – cito testualmente – «esperienze isolate e sfortunate ma costituiscono significativi indici rivelatori...». Ora, credo che su tale espressione noi dovremmo riflettere per un eventuale aggiustamento poichè il Comitato non ha condotto – e secondo me è stato anche giusto non effettuare questa scelta, che peraltro viene spiegata – un'indagine a tappeto sulla situazione di ciascuno dei testimoni di giustizia, ma ha esaminato alcuni casi particolarmente gravi e delicati, sui quali (concordo con quanto dichiarato nella relazione e con l'onorevole Mantovano) noi non possiamo compiere alcuna minimizzazione. Però, proprio per questo, ritengo che possiamo aggiustare la frase che poc'anzi ho richiamato dicendo, in maniera molto più vicina alla verità, che noi abbiamo esaminato singoli casi e che tali casi indicano dei problemi di ordine generale e suggeriscono anche dei cambiamenti, che poi sono oggetto della conclusione di questa relazione.

Dico questo perchè avverto l'esigenza – e ciò potrebbe essere oggetto di altri piccoli aggiustamenti del testo – che si abbia per rigore, per rispetto della verità, la capacità di distinguere tra il meccanismo, le

diverse responsabilità, i diversi ruoli (di Governo, di Sottosegretario, di Commissione) dei responsabili e del personale stesso del Servizio di protezione e il rapporto tra il Servizio di protezione e altre istituzioni. Qui mi riferisco soprattutto al rapporto con la magistratura e le procure della Repubblica.

Ritengo utile tale capacità di distinzione, di affinarla, di farla emergere ancora di più contro ogni strumentalizzazione, anche perchè – e in questo caso, per una questione di riservatezza evidentemente, per non ricorrere alla segretezza, non faccio il nome e il cognome – il sottosegretario Sinisi ha ricevuto un riconoscimento, un apprezzamento, un ringraziamento per un intervento che ha dimostrato particolare umanità nel trattare problemi di bambini di famiglie di *boss*, e così via, superando delle rigidità o quello che qui si chiama gestione burocratica del sistema di protezione.

Proprio per questo voglio dire che, sulla vicenda di uno dei testimoni che qui viene richiamata, vi è un problema da esplicitare: il rapporto con degli orientamenti o delle decisioni assunti non dal Servizio di protezione ma, prima di questo, da parte della procura della Repubblica. Cioè, credo che non si debba tacere quanto richiamato nella delibera con cui la Commissione centrale ha deciso di far cessare il programma speciale di protezione, cioè la nota della procura della Repubblica proponente con cui si rappresenta l'insussistenza di un pericolo tale da rendere indispensabile il programma. Poichè convengo sull'apprezzamento unanime che abbiamo espresso che il pericolo, a nostro avviso, in base agli elementi e alla testimonianza raccolta, invece sussisteva e sussiste, è bene effettuare una distinzione di responsabilità.

Il nostro evidenziare giustamente che il ritorno a vivere con le generalità originarie espone ad un rischio sempre attuale in fatti di mafia, e soprattutto all'interno di una faida, deve essere espresso, esplicitando la distinzione ed il rapporto tra la procura della Repubblica proponente e il Servizio di protezione, eliminando l'equivoco di attribuire all'uno la responsabilità dell'altro. Su questo vorrei richiamare l'attenzione per chiedere che negli aggiustamenti da apportare nella redazione finale si eviti che il lettore possa fare questa giustapposizione o confusione.

Per il resto, mi riconosco pienamente nel rigore e nell'efficacia dell'impianto dell'indagine seguita e nelle proposte avanzate.

NOVI. Signor Presidente, la proposta di relazione sui testimoni di giustizia elaborata dall'onorevole Mantovano, secondo me, spiega molte cose e spiega soprattutto perchè il numero dei testimoni di giustizia è così basso (59 o 60, se non erro); probabilmente serve anche a chiarire talune contraddizioni e perchè in questo paese si contano tanti collaboratori di giustizia fino al punto da crearne quasi una colonia in una regione fino ad ora indenne da inquinamento di crimine organizzato come le Marche, dove se ne contano oltre 250. Questa è indubbiamente una patologia nei processi di insediamento dei collaboratori di giustizia, mentre i testimoni di giustizia si vanno rarefacendo e diminuiscono di numero. Perchè? Perchè in realtà emerge un automatismo che definirei tendente a disincentivare la presenza o il moltiplicarsi dei testimoni di

giustizia tra la conclusione del processo e l'attualità del pericolo. Già tutti sanno che il pericolo per i testimoni di giustizia non diminuisce affatto una volta concluso il processo, anzi, avviene il contrario: stabilire tale automatismo tra conclusione del processo e attualità del pericolo significa che in realtà si vogliono disincentivare la funzione, la presenza e il numero dei testimoni di giustizia.

In genere la revoca del programma di protezione arriva all'improvviso, ma nello stesso tempo si verifica che nei confronti dei testimoni di giustizia vi sia un comportamento da parte degli addetti ai programmi di protezione quasi discriminatorio. Dobbiamo allora chiederci il perchè: sembra che l'apparato repressivo e lo stesso sistema inquirente giudiziario tendano a disincentivare il testimone di giustizia, mentre a mio avviso tendono ad incentivare il moltiplicarsi di collaboratori di giustizia. Questo si spiega, perchè il testimone di giustizia non rientra in quella funzione perversa, in quell'utilizzo perverso e spesso inquinante dei collaboratori di giustizia e di conseguenza non può essere utile a chi vuole in realtà adoperare l'arma inquirente come una sorta di arma impropria, comunque diretta ad indirizzare le inchieste in un certo modo.

Ecco perchè, a mio avviso, c'è questa disparità di trattamento, la cui ragione vera non dovrebbe essere sottovalutata. Non è possibile che i programmi di protezione siano così discriminatori; non è possibile che chi li ha immaginati e programmati non si renda poi conto di certe contraddizioni. In realtà, il testimone di giustizia crea problemi ad un certo uso dell'azione inquirente, mentre questi problemi non li creano i collaboratori di giustizia che, anzi, sono funzionali a quel tipo di uso dell'azione inquirente e su questo, a mio avviso, ci dovremmo soffermare; in particolare sulla contraddizione tra il trattamento riservato al testimone di giustizia che rischia tutto (la propria vita, i propri beni, la vita dei suoi familiari) e quello più favorevole garantito invece ai collaboratori di giustizia che accusano, ad esempio il giudice Barreca, che poi viene assolto. Non possiamo mettere sullo stesso piano queste due figure, questi due soggetti; non possiamo nello stesso tempo riservare un trattamento di favore ai collaboratori di giustizia e mettere in condizione i testimoni di venire meno a questo loro impegno civile.

La proposta di relazione elaborata dall'onorevole Mantovano è encomiabile, perchè ha fatto emergere questa contraddizione che sinora non era emersa, o forse solo in parte come momento di riferimento a vicende individuali. Queste vicende, invece, non sono individuali: è in realtà una consuetudine che si è fatta strada nella gestione dei programmi di protezione ed ecco perchè, se il collega Mantovano potrà farlo e se gli altri colleghi sono d'accordo, si potrebbe porre un interrogativo molto serio e rigoroso (come peraltro il relatore è abituato a fare) su questa discrasia e su queste contraddizioni e sulle loro vere ragioni, penso che la proposta di relazione in esame potrà davvero contribuire a fare chiarezza sui programmi di protezione, sui testimoni e sui collaboratori di giustizia.

MOLINARI. Signor Presidente, esprimo brevemente un apprezzamento per la proposta di relazione dell'onorevole Mantovano, perchè la

Commissione antimafia – credo in termini di grande civiltà – ha posto all’attenzione uno dei temi importanti, quello dei testimoni di giustizia, cosa diversa dai collaboratori di giustizia, ed è bene sottolineare questa distinzione, anche dal punto di vista amministrativo. Non ci siamo trovati di fronte solo a casi isolati ma, per come si è sviluppata questa materia, ci siamo resi conto che i testimoni di giustizia diventavano dei cittadini di serie B rispetto ai collaboratori di giustizia. Credo, quindi, che il lavoro svolto faccia giustizia e dia un segnale forte a quella società e a quei cittadini «per bene» che di fronte a dei fatti criminali hanno reso testimonianza; ed è un segnale forte che si dà anche nella lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata nel nostro paese.

Abbiamo sentito alcuni di questi testimoni: hanno raccontato la loro storia e la loro vita; spesso sono stati trattati in maniera difforme rispetto ad altri casi e come tutti i casi «particolari» naturalmente c’è la versione del protagonista ed anche quella di chi è preposto a tutelare tali testimoni di giustizia.

Annunciando il voto favorevole, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano, sulla relazione in esame, rivolgo un invito al relatore, onorevole Mantovano, affinché in sede di stesura definitiva tenga anche conto di alcune considerazioni che lo stesso sottosegretario Sinisi ha espresso in una lettera indirizzata al Presidente della Commissione antimafia su alcuni casi particolari; mi affiderei molto, quindi, alla sua moderazione e al suo equilibrio per trovare la giusta formula, perchè mi rendo conto che, al di là delle strumentalizzazioni, abbiamo fornito un notevole contributo che non deve essere contro chi è preposto alla tutela dei collaboratori e dei testimoni di giustizia bensì fornire suggerimenti per migliorare il Servizio e soprattutto per rendere giustizia a tutti coloro che hanno prestato una testimonianza.

MAIOLO. Signor Presidente, anch’io penso che il I Comitato abbia lavorato bene e sostanzialmente condivido la proposta di relazione, anche se farò qualche osservazione al riguardo.

Credo che sia molto importante (questo l’hanno sottolineato pressochè tutti) la differenziazione di trattamento tra i collaboratori di giustizia e i testimoni. Dobbiamo considerare il fatto che il collaboratore di giustizia, nel momento in cui diventa tale, ha praticamente soltanto vantaggi perchè esce da una situazione di illegalità ed entra (o dovrebbe entrare, poichè la storia ci insegna, purtroppo, che non sempre è così) in una situazione di legalità, evitando di passare il resto dei suoi giorni in carcere e così via. Quindi, anche se poi si manifestano alcune disfunzioni nel servizio di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia, ponendole sul piatto della bilancia a fronte dei vantaggi, esse possono essere considerate accettabili, anche se io (e lei, signor Presidente, lo sa) credo che anche il delinquente abbia diritto al dentista e così via, che sia o no un collaboratore di giustizia: non ha diritto alle cure solo chi è onesto, mentre chi commette reati non ne ha.

Dobbiamo però considerare che la figura del testimone, soprattutto in certe zone del nostro paese, è particolarmente encomiabile, perchè là dove vige l’omertà e testimoniare mette a repentaglio la propria vita,

avere il coraggio di andare a testimoniare fa divenire quasi eroici. Ho l'impressione, invece, che questi testimoni non siano trattati come meritano, nel senso che dovrebbero avere una medaglia, ma in subordine a questo (ed in ciò critico un po' la proposta di relazione, nel senso che mi sembra troppo morbida sotto questo profilo) il minimo che lo Stato dovrebbe dare a chi ha il coraggio di andare a testimoniare, correndo il rischio della vita, è il mantenimento della situazione preesistente, soprattutto da un punto di vista economico: questo non è sottolineato abbastanza e a mio avviso bisognerebbe dare loro di più.

Qualche collega ha osservato che qui stiamo facendo dei casi particolari, ma anche in presenza soltanto di un caso particolare – e mi pare che qui ne siano indicati più di uno, e giustamente, perchè ciò ci consente di fare un ragionamento generale – anche qualora ci fosse un solo caso di disfunzione (un quadro tragico come quello in cui la figlia malata non si può curare, il bambino non può andare a scuola, un altro giovane non riesce ad andare all'università, la moglie è depressa, oppure scappa perchè giustamente potrebbe anche andarsene da un'altra parte e il testimone tenta il suicidio), cosa vogliamo di più per porci un problema in termini drammatici? Ed allora il problema andrebbe sottolineato di più. Mi spiegate, infatti, quale vantaggio ricavi il testimone, se non riguardo alla propria coscienza, dal fatto di abbandonare totalmente la sua precedente situazione di vita, un'impresa, la sua condizione economica, gli affetti familiari, l'istruzione e la tutela della propria salute? In nome di cosa perde tutto ciò? Questo è un problema che lo Stato si deve porre, drammatizzandolo. Come giustamente ha detto poco fa il collega Novi, non è un caso che poi i testimoni siano così pochi.

In risposta a quanto ha dichiarato il collega Figurelli, ritengo che in questo momento non siamo qui per criticare settori dello Stato, ma per porre un problema e per dichiarare che la normativa ed anche certi atteggiamenti devono essere modificati. Sono molto contenta se i rappresentanti del Governo manifestano un atteggiamento umanitario nei confronti dei figli dei *boss* perchè tutti i bambini, ma anche gli adulti, meritano che si abbia un atteggiamento umanitario nei confronti dei loro problemi; è necessario però che il problema sia posto! Con l'attuale situazione, chi di noi, se assistesse ad un delitto, andrebbe a testimoniare sapendo quanto gli può accadere? Probabilmente noi qui presenti, magari per dovere istituzionale, siamo tutti pronti al sacrificio, però ad un cittadino che non faccia parte delle istituzioni, che conduca una vita semplice e normale, con i suoi affetti e con il suo reddito, si chiede di porsi in una situazione in cui rischia di perdere tutto senza che neppure venga riconosciuto il suo eroismo.

Non ho il timore di essere retorica, perchè in genere non lo sono, come credo di non esserlo in questa circostanza, nel definire eroi i cittadini che hanno compiuto una tale scelta. Teniamone sempre conto quando trattiamo i loro problemi.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione della proposta di relazione conclusiva, invito l'onorevole Scozzari a precisare meglio

la sua proposta, poichè non sono chiari i termini della questione pregiudiziale che ha sollevato.

SCOZZARI. Signor Presidente, avevo posto solo un problema ed una questione pregiudiziale ad esso collegata; a seguito della discussione avvenuta, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Mantovano, poichè sono state rivolte alcune domande che riguardano la fase di coordinamento.

MANTOVANO. Signor Presidente, ringrazio tutti gli intervenuti; nel rispondere cercherò di seguire un *iter* logico, più che cronologico rispetto alla successione degli interventi.

Mi dichiaro senz'altro disponibile a modificare il passaggio all'inizio del paragrafo 3 che è stato sottolineato dal senatore Figurelli, nella parte in cui si afferma che «i casi dei quali si dà conto non rappresentano esperienze isolate e sfortunate, ma costituiscono significativi indici rivelatori di una condizione diffusa»; potrei modificarlo esprimendo il concetto che i casi che sono stati identificati lo sono stati in quanto campioni – come ho detto inizialmente – scelti sulla base di alcuni indici di riferimento (quali le aree geografiche o le esperienze di lavoro) e che per tale ragione si è ritenuto che potessero rappresentare l'insieme.

Quanto agli altri rilievi del senatore Figurelli, ho già fatto presente in precedenza che ho dato atto dei suoi suggerimenti all'interno del documento, laddove ho proposto, traendo spunto dal «caso Rossella Castiglione», un raccordo tra gli uffici giudiziari (in particolare le procure che segnalano il rischio) ed il Servizio di protezione.

Non sono invece in grado di inserire nella relazione la menzione specifica richiesta dal senatore Figurelli perchè il documento di cui ha parlato, ossia una nota di una procura della Repubblica (non so bene quale), non è agli atti del Comitato; in ogni caso non so fino a che punto sia rilevante perchè comunque il problema è segnalato e se ne dà conto.

Quanto agli altri interventi, non mi trova concorde la proposta dell'onorevole Carrara di votare il documento per parti separate perchè la relazione tenta di avere un *iter* logico e le proposte traggono origine dall'esame dei casi concreti. Non riesco pertanto a separare i due aspetti.

Per quanto riguarda la richiesta del senatore Novi di capire quale sia la ragione della differente considerazione e del diverso trattamento tra testimoni e collaboratori, faccio presente non solo che si tratta di una questione senza dubbio interessante che andrebbe approfondita, ma anche che il lavoro di ricognizione e di segnalazione del problema, nonchè quello di indicazione delle possibili soluzioni, è stato di una certa complessità. Esiste un Comitato che si occupa specificamente dei collaboratori di giustizia e credo che andremmo oltre le nostre competenze se affrontassimo questo tema che nell'economia del documento rileva fino ad un certo punto.

Rispondo alla sollecitazione dell'onorevole Molinari sottolineando che nella proposta di relazione si dà atto dell'ultima lettera del sottosegretario Sinisi datata 15 giugno 1998; rispondo inoltre all'onorevole Maiolo che persino nel caso che ha avuto una conclusione tutto sommato positiva il livello di reddito attuale del testimone non è comparabile con quello di partenza: il problema quindi sicuramente esiste anche allorquando non ci si trovi nelle condizioni drammatiche in cui versano gli altri testimoni.

Per quanto concerne l'intervento dell'onorevole Scozzari, non riesco a comprendere cosa significhi - ho annotato le sue parole - «esempi di carattere generale», perchè gli esempi hanno sempre carattere concreto e pertanto quanto ha affermato mi sembra una contraddizione in termini. Abbiamo ritenuto di riportare i nomi originali dei testimoni di giustizia nell'auspicio che l'*iter* per il cambio di generalità vada a compimento e che quindi questi nomi restino alla storia dissociati dalle persone che li possedevano originariamente. Li abbiamo forniti perchè nessuna delle persone segnalate con nome e cognome è attualmente (o lo era quando è stata ascoltata) all'interno del programma di protezione. L'unico testimone che attualmente è compreso nel programma è stato indicato nei termini generici cui ho fatto cenno precedentemente.

Proprio sul caso Mario Nero su cui si è fermata l'attenzione dell'onorevole Scozzari (anche se non capisco la differenza rispetto agli altri casi), è stato svolto un contraddittorio completo con il Servizio di protezione il quale ha ribattuto ogni singolo punto in ordine ai rilievi che il signor Nero aveva sollevato. Con ciò ritengo che l'indicazione degli esempi chiarisca meglio di qualsiasi discorso di genere l'esatta dimensione del problema.

Il Comitato si sta occupando anche di un'altra indagine specifica, di cui non menziono neanche l'oggetto, ma sarebbe contraddittorio avere iniziato quell'indagine se la stessa non possedesse un carattere emblematico.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il documento in esame, desidero far osservare all'onorevole Carrara che la sua richiesta di votazione per parti separate non può essere accolta. In ogni caso, onorevole Carrara, siccome ha svolto il suo intervento spiegando in quali parti si riconosce perfettamente e su quali invece nutre delle perplessità, le sue osservazioni rimarranno agli atti della Commissione e quindi il suo voto è in qualche misura segnato da questa separazione. Potrà decidere se far prevalere in sede di voto un'opinione contraria, nel caso in cui ritenga che siano prevalenti le ragioni che la inducono a votare contro, o se pronunciarsi a favore, sicuro di aver lasciato agli atti le sue osservazioni.

Con questa precisazione e con i limiti al coordinamento definiti nell'intervento del relatore, onorevole Mantovano, metto ai voti la relazione del I Comitato di lavoro sui «Testimoni di giustizia».

È approvata.

I lavori terminano alle ore 16,05.

